

## **Scheda sintetica**

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,  
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,  
***Un'agenda europea per l'economia collaborativa***  
COM(2016)356 final del 2 giugno 2016.

### **Breve descrizione dell'atto:**

Con questa comunicazione, la Commissione europea presenta l'agenda per l'economia collaborativa, in attuazione della Strategia per il mercato unico del 2015. Lo scopo del documento è agevolare la piena fruizione dei vantaggi che possono derivare dallo sviluppo di modelli economici "collaborativi" e rispondere, allo stesso tempo, alle preoccupazioni circa l'incertezza sui diritti e sugli obblighi di coloro che partecipano a questi sistemi. La comunicazione contiene orientamenti giuridici e strategici per le autorità pubbliche, gli operatori di mercato e i cittadini interessati, con l'obiettivo di supportare un processo di sviluppo equilibrato e sostenibile dell'economia collaborativa. Gli orientamenti, non vincolanti, forniscono in pratica indicazioni su come il diritto vigente dell'UE dovrebbe essere applicato all'economia collaborativa, lasciando impregiudicate future ulteriori iniziative della Commissione europea in questo campo e le prerogative della Corte di giustizia in merito all'interpretazione del diritto dell'UE. Le indicazioni contenute nella presente comunicazione sono finalizzate ad assistere i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche perché operino con fiducia nell'economia collaborativa e dovrebbero supportare gli Stati membri nell'applicare il diritto dell'UE in maniera coerente in tutto il mercato unico.

In primo luogo la comunicazione contiene una prima "definizione" di economia collaborativa che, per la Commissione europea *"(...) si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L'economia collaborativa coinvolge tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale ("pari") sia prestatori di servizi nell'ambito della loro capacità professionale ("prestatori di servizi professionali"); ii) gli utenti di tali servizi; e iii) gli intermediari che mettono in comunicazione — attraverso una piattaforma online — i prestatori e utenti e che agevolano le transazioni tra di essi ("piattaforme di collaborazione"). Le transazioni dell'economia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro"*.

I successivi orientamenti toccano gli aspetti principali, e le principali criticità, connesse all'applicazione della normativa europea, e non solo, all'economia collaborativa, cercando di fornire una chiave di lettura che consenta di "accompagnare" lo sviluppo di questi modelli economici in modo equilibrato, invitando gli Stati membri a fare altrettanto nei settori di loro competenza. In particolare:

1) **Requisiti di accesso al mercato**, la Commissione europea invita a *"(...) valutare se i requisiti di accesso al mercato applicati all'economia collaborativa sono necessari, giustificati e proporzionati per soddisfare legittimi obiettivi di interesse generale, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione le specificità dei modelli imprenditoriali di economia collaborativa. Ai fini della regolamentazione delle attività in questione, i privati che offrono servizi attraverso piattaforme di collaborazione su base occasionale e tra pari (peer-to-peer) non dovrebbero essere automaticamente considerati come prestatori di servizi professionali. La definizione di soglie (eventualmente settoriali) al di sotto delle quali un'attività economica si qualifica come non professionale e tra pari può rappresentare un approccio adeguato. Gli Stati membri sono invitati a cogliere l'opportunità di riesaminare, semplificare e modernizzare i requisiti di accesso al mercato che sono generalmente applicabili agli operatori del mercato, mirando a esentare gli operatori dagli oneri normativi superflui, indipendentemente dal modello imprenditoriale adottato, e ad evitare la frammentazione del mercato unico.*

2) **Regimi di responsabilità**, la Commissione europea invita a incoraggiare le piattaforme di collaborazione a *“(...) continuare ad adottare azioni volontarie per la lotta contro i contenuti illeciti online e per accrescere la fiducia (ad esempio contribuendo a garantire la qualità dei servizi sottostanti offerti dai prestatori sulla propria piattaforma). Tali misure volontarie non devono automaticamente significare che le piattaforme di collaborazione che godrebbero di una deroga alla responsabilità degli intermediari non possano più beneficiarne”*.

3) **Tutela degli utenti**, la Commissione europea in linea con le norme dell'UE in materia di consumatori e di marketing incoraggia gli Stati membri a *“(...) perseguire un approccio equilibrato che garantisca ai consumatori un alto grado di tutela, in particolare dalle pratiche commerciali sleali, senza imporre obblighi di informazione sproporzionati e altri oneri amministrativi a individui che non sono professionisti ma prestano servizi occasionalmente. È necessario migliorare l'efficacia e l'uso dei meccanismi online finalizzati all'aumento della fiducia e della credibilità (ad esempio marchi di qualità) per incoraggiare una partecipazione più sicura all'economia collaborativa”*.

4) **Lavoratori autonomi e subordinati nell'economia collaborativa**, la Commissione europea, per aiutare i cittadini a sfruttare pienamente il loro potenziale, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e stimolare la competitività, garantendo al contempo condizioni di lavoro eque e una protezione sociale adeguata e sostenibile, invita gli Stati membri a *“(...) valutare l'adeguatezza delle proprie norme nazionali sul lavoro tenendo conto delle diverse esigenze dei lavoratori subordinati e autonomi nel mondo digitale e del carattere innovativo dei modelli imprenditoriali collaborativi; fornire orientamenti sull'applicabilità delle norme nazionali sul lavoro alla luce dei modelli di lavoro nell'economia collaborativa”*.

5) **Fiscaltà**, la Commissione europea invita gli Stati membri ad *“(...) agevolare e migliorare la riscossione delle imposte ricorrendo alle possibilità offerte dalle piattaforme di collaborazione, in quanto esse effettuano già la registrazione delle attività economiche. Le piattaforme di collaborazione dovrebbero assumere un atteggiamento proattivo nella cooperazione con le autorità fiscali nazionali al fine di definire i parametri di uno scambio di informazioni sugli obblighi fiscali, garantendo al tempo stesso il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e fatto salvo il regime di responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva sul commercio elettronico. Gli Stati membri sono invitati a valutare le proprie disposizioni fiscali al fine di creare condizioni di parità per le imprese che forniscono gli stessi servizi. Dovrebbero altresì proseguire i loro sforzi di semplificazione, aumentando la trasparenza e pubblicando orientamenti online sull'applicazione delle norme fiscali ai modelli imprenditoriali collaborativi”*.

La Commissione europea segnala in conclusione la necessità di predisporre una serie di strumenti di monitoraggio, così da poter valutare gli effetti dell'agenda sull'economia collaborativa e “calibrare” futuri interventi e politiche in questo settore, che comprenderanno: 1) indagini periodiche presso consumatori e imprese in merito all'uso dell'economia collaborativa; 2) la mappatura in corso degli sviluppi normativi negli Stati membri; 3) il dialogo con le parti interessate nell'ambito del Forum del mercato unico, con l'organizzazione di forum due volte all'anno per valutare lo sviluppo del settore sul campo e individuare le buone pratiche; 4) i risultati del monitoraggio dell'economia collaborativa saranno sintetizzati nel quadro di valutazione del mercato unico.

## **Procedura e decorrenza dei termini di legge**

Entro 30 gg. a partire dal 7 giugno 2016 data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata il 7 luglio 2016.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del r.i. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.